



COMUNE DI CONTIGLIANO

Provincia di Rieti

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Registro Generale 28 del 16-03-2020

OGGETTO: PREVENZIONE E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 ORDINANZA SINDACALE PER INDIVIDUI SOGGETTI ALLA MISURA DELLA PERMANENZA DOMICILIARE

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica eda COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, n. Z00002 recante "Misure per

la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

SENTITA l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.),

ORDINA

Al fine di contenere i rischi di contagio da Coronavirus **con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020 compreso**, fatte salve eventuali e successive disposizioni quanto segue:

a) ai soggetti residenti nel Comune di Contigliano, qualora tornino presso le proprie abitazioni nel territorio del Comune di Contigliano, provenienti dalle province interessate (a termini del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020) da sensibile diffusione del COVID 19; nonché da territori successivamente interessati da misure di analoga restrizione e profilassi, per sensibile diffusione del COVID 19; nonché da Paesi stranieri individuati sul sito web del Ministero della Salute, ove erano precedentemente e per qualsiasi ragione e periodo temporale domiciliati;

b) ai soggetti residenti nel Comune di Contigliano, qualora venuti a contatto per qualsiasi ragione e periodo temporale con individui che hanno contratto il COVID 19;

DI OSSERVARE la misura della permanenza domiciliare presso le rispettive abitazioni, con divieto di spostamento e viaggio;

- avvertendo immediatamente il Comune di Contigliano, al numero 0746706362, ovvero all'indirizzo mail polizia.contigliano.ri.it;

- restando a disposizione per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura dell'ASL - Dipartimento di Prevenzione;

- contattando i numeri telefonici ASL preposti, per le istruzioni di competenza;

ORDINA, altresì

1) la misura della permanenza domiciliare presso le rispettive abitazioni, dei soggetti sopra detti, è automaticamente estesa ai nuclei familiari ivi-già residenti, ancorché non-direttamente interessati da spostamenti e viaggi; con divieto di spostamento e viaggio; restando anch'essi a disposizione per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura dell'ASL - Dipartimento di Prevenzione;

2) ove necessario, si effettui la provvista alimentare e di medicinali da questa sera stessa, a cura di personale della Protezione Civile, presso il domicilio degli interessati. Numero telefonico da utilizzare solo ed esclusivamente per effettive necessità: 3458026891;

In caso di inottemperanza si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.650 del codice penale e all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.2 comma 7 e dall'art. 3 del Vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti o ordinanze comunali da euro 51,65 a euro 516,46.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;

STABILISCE

La trasmissione della presente ordinanza:

Ø **Alla Stazione Carabinieri Contigliano**

Ø **Alla Polizia Locale**

Ø **Alla Prefettura**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

Si dia massima diffusione della stessa.

Contigliano, 16-03-2020

IL SINDACO
PAOLO LANCIA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005